

Le Comunità Energetiche



A cura di
Avv. Barbara Pirelli

Cosa sono le CER

1. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una propulsione delle Smart City
2. Possono definirsi come delle innovazioni tecnologiche e sociali perchè grazie all'agregazione di attori eterogenei si può localmente produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili ;
3. La partecipazione alla Comunità deve essere aperta e volontaria, basata su criteri oggettivi trasparenti e non discriminatori;.
4. I partecipanti conservano i loro diritti come clienti finali; la Comunità è controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione;
5. Gli utenti finali domestici sono intestatari di un punto di prelievo o POD cioè il punto di connessione all'interno della cabina di riferimento ; il POD è identificato da un codice univoco che corrisponde ad una ubicazione precisa sul territorio del fruitore;
6. I membri possono scegliere il proprio fornitore energetico ed uscire dalla comunità quando vogliono(principio della porta aperta)
7. Con le Comunità Energetiche si realizza la c.d. Energy Sharing e si produce energia a km 0.
8. La CER sarà registrata presso il GSE(gestore dei Servizi Energetici) che erogherà a favore degli utenti finali gli incentivi espliciti previsti dalla legge.

I Membri di una CER

1. Consumer (il consumatore di energia rinnovabile che non ha un impianto)-Membro Cer
2. Prosumer (consumatore e produttore di energia rinnovabile che ha l'impianto)) -Membro CER
3. i soggetti che mettono a disposizione impianti o superfici a beneficio della CER (non sono membri della CER)
4. altri soggetti esterni alla CER sono chi si occupa dell'installazione e della manutenzione degli impianti, chi gestisce e monitora la CER;
5. la CER dovrà avere impianti di produzione di proprietà oppure può averne la disponibilità tramite produttori o proprietari terzi
6. Il ruolo di finanziatore, produttore o proprietario degli impianti può appartenere ad un soggetto esterno alla CER

Chi può far parte di una CER membri o soci con poteri di controllo

- persone fisiche, PMI
- enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni)
 - amministrazioni locali
- enti di ricerca e formazione ,
- enti del terzo settore e di protezione ambientale, enti religiosi ;

Chi non può far parte di una CER

- le amministrazioni centrali(tutti gli organi amministrativi dello Stato)
- le grandi imprese(più di 250 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro)
- le imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00(produzione di energia elettrica) e 35.14.00.(commercio di energia elettrica)

La CER non deve perseguire profitti finanziari quindi l'oggetto sociale prevalente è il non scopo di lucro

Gli Obiettivi delle CER

1. Le CER perseguono i seguenti obiettivi :

-ambientali(perchè utilizzando l'energia da fonti rinnovabili si riducono le emissioni di CO2 in ambiente, per il 2030 sono previste riduzioni di gas serra pari al 40% rispetto al 1990);

-economici(passando all'energia da fonti fossili a energia da fonti rinnovabili si registrano importanti risparmi in bolletta, vengono ridotte le perdite di energia di trasporto/distribuzione, creano valore aggiunto e posti di lavoro nella filiera dell'installazione e manutenzione degli impianti;

-sociali(riducono il fenomeno della povertà energetica nei confronti dei cittadini più vulnerabili socialmente e geograficamente, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni.

CER: Quadro Normativo in estrema sintesi

1. Direttiva Europea 2018/2001 RED II che promuove lo sviluppo delle Comunità Energetiche attraverso l'uso di energia da fonti rinnovabili
2. la Direttiva RED II è stata recepita in Italia in modo transitorio con il Decreto Mille Proroghe D.legge n. 162/2019 art. 42 bis convertito nella legge n.8 del 2020 ,(potenza degli impianti fino a 200 KW e CER sottese alla stessa cabina secondaria)
3. La RED II è stata recepita in Italia in modo definitivo con il D.Legislativo n.199/2021-entrato in vigore il 15 dicembre del 2021-;(potenza degli impianti fino ad 1 MW e CER sottese alla stessa cabina primaria);
4. Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto Cer Incentivi n. 414 del 2023

-Regole Tecniche del GSE

Quali sono gli incentivi previsti dal Decreto CER 414/2023

Una **tariffa incentivante per 20 anni sull'energia** prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER, in pratica una tariffa premio riconosciuta dal GSE sull'energia condivisa tra i membri della CER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh,

Un **corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata**, definito dall'ARERA. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh

Tuttal'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato.

Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è **previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento**, a valere sulle risorse del PNRR.

Quali forme giuridiche possono assumere le CER?

ASSOCIAZIONI(riconosciute e non riconosciute)

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

COOPERATIVE

SOCIETA' COOPERATIVA BENEFIT

FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

IMPRESA SOCIALE

Quali sono le fasi per costituire una CER

Prima Fase: individuare l'area dove installare gli impianti

Seconda Fase: aggregare i potenziali membri della CER

Terza Fase: scegliere la forma giuridica per costituire una Cer, quindi atto costitutivo, statuto e regolamento

Quarta Fase: realizzare gli impianti dopo aver ottenuto le dovute autorizzazioni

Quinta Fase: presentazione della domanda degli incentivi al GSE

Sesta Fase: il GSE eroga gli importi relativi al premio sull'energia condivisa e alla remunerazione dell'energia ritirata dal GSE

Quali requisiti devono avere gli impianti per poter far parte delle CER?

-Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

-Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021)

-Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

-rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH(Do No Significant Harm) cioè non arrecano nessun danno significativo all'ambiente.